



G.U. n° 28 del 04/02/2005

DLgs 10.1.2005 n.9

Integrazioni al DLgs 190/2002 sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ?Fondo speciale? dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, (Nuove disposizioni per le zone montane), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

?Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,

della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.?

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' sostituito dal seguente:

?5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali?.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, si veda la nota all'art. 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3182):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per gli affari regionali (La Loggia) il 28 ottobre 2004.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, l'8 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 16 novembre 2004 e approvato il 17 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5427):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 dicembre 2004, con pareri delle commissioni I, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 15 e 16 dicembre 2004.

Nuovamente assegnato alla V commissione, in sede legislativa, il 17 dicembre 2004, con parere delle commissioni I, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa ed approvato il 17 dicembre 2004.